

**Ordinanza
sugli emolumenti di verificaione e di controllo in
materia di metrologia
(Ordinanza sugli emolumenti di verificaione)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

L'ordinanza del 23 novembre 2005 (Stato 20 dicembre 2005) sugli emolumenti di verificaione e di controllo in materia di metrologia è modificata come segue:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti riscossi dai servizi cantonali competenti in materia di metrologia (uffici di verificaione) e dai laboratori di verificaione autorizzati conformemente all'ordinanza del 15 febbraio 2006¹ sui laboratori di verificaione:

- a. per la verificaione e il controllo di strumenti di misurazione;
- b. per controlli dai quali risulta che per gli imballaggi preconfezionati e per la vendita di merce sfusa sono state violate prescrizioni.

² Se la verificaione viene effettuata dall'Ufficio federale di metrologia (Ufficio federale), gli emolumenti sono stabiliti secondo l'ordinanza del 5 luglio 2006² sugli emolumenti dell'Ufficio federale di metrologia.

Art. 3a Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua, all'inizio dell'anno successivo, le tariffe degli emolumenti, il quadro tariffario e la tariffa oraria all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l'aumento sia almeno del 5 per cento dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dall'ultimo adeguamento.

SR

¹ RS 941.293

² RS 941.298.2

Art. 13 Abrogazione del diritto previgente
È abrogata....

Allegato
(art. 3, 4 e 8)

Emolumenti di verifica e di controllo

7.1.1 Contatori di gas a pareti deformabili:

deflusso nominale in m ³ /h	il pezzo fr.
fino a 6	18.20
6 fino a 10	23.—
oltre 10 fino a 16	30.20
oltre 16 fino a 25	33.90
oltre 25 fino a 40	42.40
oltre 40 fino a 65	84.70
oltre 65 fino a 100	133.10
oltre 100 fino a 160	205.70
oltre 160 fino a 250	302.50
oltre 250 fino a 400	387.—

7.1.2 Altri contatori di gas:

deflusso nominale in m ³ /h	il pezzo fr.
fino a 100	424.—
oltre 100 fino a 250	448.—
oltre 250 fino a 400	508.—
oltre 400 fino a 1000	605.—
oltre 1000 fino a 2500	1090.—
oltre 2500 fino a 4000	1330.—
oltre 4000 fino a 10000	1575.—

Se la verifica avviene ad alta pressione, gli emolumenti sono riscossi in base al tempo impiegato. La parte dell'emolumento da devolvere all'Ufficio federale rimane, a seconda del deflusso nominale, uguale a quella indicata nella cifra 7.4.1.

7.2	Dispositivi di conversione, compresa la parte che misura lo stato del gas:	emolumento per pezzo fr.
	Prima verifica con misurazione precedente	666.—
	Verifica successiva sul luogo d'impiego	266.—
	Controllo ulteriore dei fattori p, t e k sul dispositivo elettronico di conversione	200.—
7.3	Colonne di distribuzione di gas naturale ad alta pressione	in base al tempo impiegato
7.4	Parte da devolvere all'Ufficio federale	
7.4.1	Strumenti di misurazione secondo la cifra 7.1	30 % dell'emolumento di

		verificazione
7.4.2	Strumenti di misurazione secondo la cifra 7.2	20 % dell'emolumento di verificazione

9 Misuratori di energia termica

Gli emolumenti di verifica sono stabiliti come segue:

9.1	Sensori di portata con deflusso nominale	il pezzo fr..
	fino a 6 m ³ /h	85.—
	oltre 6 m ³ /h fino a 15 m ³ /h	121.—
	oltre 15 m ³ /h fino a 100 m ³ /h	165.—
	più di 100 m ³ /h	in base al tempo impiegato

Riduzione degli emolumenti per pezzo per i misuratori compresi nella stessa commissione e con deflusso nominale fino a 6 m³/h, allacciamento e posizione di montaggio uguali:

6 fino a 10 pezzi
11 fino a 19 pezzi
a partire da 20 pezzi

9.2	Calcolatori di calore e di freddo	91.—
9.3	Sonde di temperatura, il paio	100.—
9.5	Contatori d'acqua calda con deflusso nominale	il pezzo fr..
	fino a 2 m ³ /h	69.70
	oltre 2 m ³ /h fino a 6 m ³ /h	84.20
	oltre 6 m ³ /h fino a 15 m ³ /h	113.30
	oltre 15 m ³ /h fino a 100 m ³ /h	142.30
	più di 100 m ³ /h	in base al tempo impiegato

La riduzione degli emolumenti per pezzo è calcolata secondo la cifra 9.1.

9.6	Contatori di calore del vapore surriscaldato	in base al tempo impiegato
9.7	Parte da devolvere all'Ufficio federale	15% dell' emolumento di verificazione

10 Strumenti di misurazione in relazione alla radioprotezione

Gli emolumenti di verifica sono stabiliti come segue:

10.1	Strumenti di misurazione per il controllo di dispositivi di radiodiagnostica	il pezzo fr.
	dosimetri per la radiologia convenzionale con 1 detettore	560.—
	per detettore addizionale	250.—
	dosimetri per la radiologia dentale	220.—
	dosimetri per il prodotto dose-superficie	340.—
	dosimetri per la tomografia	220.—
	chilovoltometri (non-invasivi)	200.—
	misuratori del prodotto mAs (invasivi)	140.—

	cronometri d'esposizione	140.—
		il pezzo fr.
	sensitometri	210.—
	Densitometri	150.—
	fotometri, luxmetri	85.—
10.2	Strumenti di misurazione delle radiazioni esterne strumenti con fino a 10 punti di misurazione prove di apparecchiature complesse quali strumenti per il controllo dell'ambiente, camere di ionizza- zione di riferimento, apparecchi con più detettori o più qualità di radiazioni, dispositivi elettronici, funzioni d'allarme	150.— 300.—
10.3	Strumenti di misurazione delle contaminazione superficiale strumenti portatili, monitor per il suolo, monitor per mani e piedi fino a 4 nuclidi strumenti con esigenze più elevate (monitor per mani e piedi e con più di 4 nuclidi, monitor per indumenti, monitor per il corpo)	 150.— 300.—
10.4	Strumenti di misurazione elettronici della concentrazione di radon un solo punto di misurazione durante la misurazione comparativa annuale del laboratorio di verifica in tutti gli altri casi	 300.— in base al tempo impiegato
10.5	Strumenti per misurare l'attività (principio a camera di ionizzazione a pozzetto) verifica di sorgenti di radiazioni gamma, misurazione di controllo con fino a cinque diversi nuclidi e le relative impostazioni verifica di sorgenti di radiazioni gamma e beta, misurazione di controllo con fino a cinque diversi nuclidi e le relative impostazioni misurazione di controllo per ogni ulteriore nuclide e relativa impostazione misurazione comparativa del tipo A con Tc-99m misurazione comparativa del tipo A con I-131 misurazione comparativa del tipo B	 1070.— 1220.— 20.— 450.— 600.— 300.—
10.6	Parte da devolvere all'Ufficio federale	
10.6.1	Strumenti di misurazione secondo le cifre 10.1-10.5.2	10 % dell'emolumento di verifica
10.6.1	Strumenti di misurazione secondo le cifre 10.5.4 -10.5.6	15 % dell'emolumento di verifica

12 Strumenti per misurazioni acustiche

Gli emolumenti di verifica sono stabiliti come segue:		prima verifica- zione fr.	verificazione successiva fr.
12.1	Sonometri senza livello energetico medio Leq.	540.—	420.—
12.2	Sonometri con livello energetico medio Leq.	590.—	470.—
12.3	Sonometri con funzioni più ampie		
	– a un canale	690.—	560.—
	– a due canali	840.—	665.—
12.4	Taratori	220.—	220.—
12.5	Taratori a più funzioni	840.—	840.—
12.6	Filtri a bande di ottava e o terzi di ottava	180.—	180.—
	Filtri a bande di ottava e a terzi di ottava combinati	240.—	240.—
12.7	Registratori di livello	220.—	220.—
12.8	Impianti audiometrici	490.—	490.—
12.9	Parte dell'emolumento da devolvere all'Ufficio federale:		
	Parte per il controllo annuale,		
	per laboratorio di verifica e per anno		fr. 1500.—
	Parte per ogni strumento verificato	7,5 % dell'emolumento di verifica	

13 Strumenti di misurazione per la circolazione stradale

Gli emolumenti di verifica sono stabiliti come segue:		per strumento fr.
13.1	Strumenti di misurazione della velocità mediante radar	1290.—
13.2	Strumenti di misurazione della velocità mediante laser	1650.—
13.3	Laserscanner	1850.—
13.4	Tachigrafi montati sui veicoli	630.—
13.5	Sistema di misurazione per spire induttive o sensore piezo	825.—
13.6	Rilevatore per spire induttive o amplificatore per rilevatore piezo	per corsia 880.—
13.7	Spire induttive o sensore piezo,	per la prima corsia 600.—
	per ogni successiva corsia nel medesimo posto	350.—
13.8	Strumenti d'esame per la taratura dei dispositivi di misura per determinare la emolumento sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)	
	Sistemi di prova standard	195.—
	Sistemi di prova speciali	275.—
13.9	Parte dell'emolumento da devolvere all'Ufficio federale	
13.9.1	Strumenti di misurazione in conformità di 13.1 a 13.7:	

	Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificaione e per anno	fr. 1500.—
	Parte per ogni strumento verificato	7,5 % dell'emolumento di verificaione
13.9.2	Strumenti d'esame in conformità a 13.8: Parte per ogni apparecchio verificato	10 % dell'emolumento di verificaione
14	Strumenti di misurazione dei gas di scarico di impianti di combustione	
	Gli emolumenti di verificaione sono stabiliti come segue:	per ogni prova effettuata fr.
14.1	Prova generale	45.—
	Test di tenuta	10.—
	Termometro per i gas di scarico	30.—
	Termometro per l'aria di combustione	25.—
	Volume campione per la determinazione dell'indice di fuliggi- ne	25.—
	O ₂	25.—
	CO	25.—
	NO	25.—
	CO/H ₂ O	20.—
	NO ₂	20.—
14.2	Parte da devolvere all'Ufficio federale:	10 % dell'emolumento di verificaione